

Codice A1813C

D.D. 7 gennaio 2025, n. 4

Autorizzazione idraulica n. 05/25, accesso nell'alveo del Torrente Rimolerio per la manutenzione dell'opera di presa di derivazione idrica ad uso piscicolo, in comune di Locana. Richiedente: Associazione Pescatori Riuniti Alta Valle Orco.



ATTO DD 4/A1813C/2025

DEL 07/01/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n. 05/25, accesso nell'alveo del Torrente Rimolerio per la manutenzione dell'opera di presa di derivazione idrica ad uso piscicolo, in comune di Locana. Richiedente: Associazione Pescatori Riuniti Alta Valle Orco.

In data 02.01.2025, l'Associazione Pescatori Riuniti Alta Valle Orco ha presentato istanza di accesso in alveo nel Torrente Rimolerio per la manutenzione straordinaria dell'opera di presa di derivazione idrica ad uso piscicolo, movimentando materiali ghiaiosi dall'alveo locale del greto del Torrente Rimolerio, al fine di consentire la derivazione di acqua a seguito di eventi alluvionali. Detti lavori non prevedono modificazioni dell'alveo originario né nuove opere idrauliche.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Gianluca Noascono, costituiti da un unico elaborato grafico in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti

alla gestione del demanio idrico;

- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- visto la L.R. n. 20/2002 e la L.R. n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- vista la L.R. 31 luglio 2023 n. 14;
- visto l'art. 26 della DPGR n. 16/R del 16.12.2022;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Associazione Pescatori Riuniti Alta Valle Orco ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell'elaborato progettuale allegato all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. durante il corso dei lavori, da effettuarsi in periodo di magra, è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi definitivi o per facilitare le operazioni stesse;
3. **la presente autorizzazione ha validità dalla data di ricevimento fino al 31.12.2025 e pertanto i lavori in argomento potranno essere eseguiti tutte le volte che si verificano piene che danneggino o ostacolano le opere di presa, entro il termine sopraindicato, previa comunicazione di accesso in alveo al Settore scrivente e al Comando dei Carabinieri Forestali, potrà essere oggetto di rinnovo su richiesta del concessionario mediante domanda con allegata relazione tecnica/fotografica ed elaborati grafici con le opere da realizzarsi;**
4. gli sbarramenti temporanei dovranno essere realizzati solo con materiale d'alveo incoerente di piccola pezzatura, facilmente asportabile dalla morbida del corso d'acqua, senza intercettare l'intera portata defluente ed in maniera tale da assicurare in ogni caso, anche durante i periodi di magra, il rilascio a valle di una adeguata portata d'acqua (Deflusso Minimo Vitale);
5. il materiale demaniale movimentato in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni in alveo o di sponda in prossimità del canale di derivazione;
6. le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.
7. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
8. è a carico dell'Associazione Pescatori Riuniti Alta Valle Orco, richiedente, l'onere conseguente la sicurezza idraulica dei mezzi meccanici e delle maestranze operanti in alveo, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Associazione dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare

- all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
9. il soggetto autorizzato all'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della l.r. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con la Città Metropolitana di Torino sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata;
 10. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Giuseppe Fantinati

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio